PATRONATO SIAS
SERVIZIO ITALIANO ASSISTENZA SOCIALE

Sede Provinciale di Bergamo
Via Jacopo Palma il Vecchio 85
24122 Bergamo
Tel. 035.225453 E-mail bergamo@patronatosias.it

Documenti per domanda Assegno Sociale

1) Fotocopia carta d'identità e codice fiscale (anche del coniuge)
2) Mod. dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 anni
3) Codice IBAN
4) Dichiarazione dello stato d'indigenza;
5) Eventuale dichiarazione sottoscritta da chi provvede al sostegno economico del richiedente con copia del documento d'identità in corso di validità;
6) Dichiarazione di godimento o meno di benefici economici da parte di ente comunale o altro istituto (si fa richiesta in parallelo al Comune di residenza);
7) Dichiarazione di periodi di allontanamento dall'Italia per religiosi ed extra comunitari (richiesta al Comune se risulta iscrizione all'AIRE);
8) Copia integrale del passaporto ai cittadini extra comunitari per gli ultimi 10 anni precedenti la data di presentazione della domanda di AS;
9) Permesso di soggiorno in corso di validità e se illimitato e trascorsi 5 anni dal rilascio, richiesta dell'aggiornamento dello stesso (v. T.U. 286/1998);
10) Verifica su eventuale partita iva aperta;
11) Richieste chiarimenti su sussistenza di negozi giuridici, attività commerciali, redditi etc risultanti dall'accertamento su punto fisco per il richiedente e il/ex coniuge;
12) Dichiarazione di stato civile e composizione nucleo familiare (contestuale richiesta al Comune di residenza) a seguito di discordanze tra il dichiarato e la successiva constatazione;
13) Verifica della titolarità dell'assegno di mantenimento e relativo importo e, se non erogato, ottenere la documentata infruttuosa attivazione delle procedure esecutive da parte del coniuge creditore (ad es. decreto ingiuntivo…).

Per quanto concerne infine la situazione reddituale per beni all'estero si fa presente quanto segue:

" i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera " (art. 49, legge n. 289/2002).

Il D.M. 12 maggio 2003, di attuazione della legge n. 289/2002, dispone che per la rilevazione dei redditi prodotti all'estero è sempre necessaria la certificazione, anche negativa, rilasciata dall'Organismo estero che eroga le prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per quanto riguarda gli altri redditi deve essere prodotta dichiarazione presentata all'Autorità fiscale del Paese estero. Nel caso in cui l'interessato non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, occorre produrre una certificazione rilasciata dall'Autorità consolare o Ambasciata relativa al possesso di redditi all'estero, con relativa traduzione. La persona proveniente da un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 può ottenere l'apostille.

A tal proposito sarebbe il caso di concordare se far pervenire l'originale della documentazione e dell'apostille, ovviamente da far protocollare presso la sede Inps, oppure disporre il rilascio della dichiarazione di conformità agli originali con il relativo numero di pagine tradotte.